

Amministrazione di sostegno: l'interdizione ha ancora
uno spazio applicativo

Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 2014 n. 7999 (Pres. Luccioli, rel. Lamorgese)

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – INTERDIZIONE - DIFFERENZE

“l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza efficace e flessibile: infatti il suo ambito di applicazione si distingue dall'interdizione e dall'inabilitazione non già per il grado (diverso e meno intenso) di infermità o impossibilità di attendere agli interessi del soggetto, ma per la maggiore idoneità dello strumento a venire incontro alle esigenze della persona bisognosa, sacrificandone nella minore misura possibile la capacità di agire”. In questa decisione, la Corte ha precisato che appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (v. Cass. n. 22332/2011). In particolare, l'interdizione è ammessa ove si tratti di governare un consistente patrimonio mobiliare e immobiliare di difficile gestione

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

Il sig. M.C. , con ricorso depositato il 2 marzo 2011, chiedeva che fosse revocata l'interdizione della sig.ra B.A.R. , di cui era tutore, essendo le sue condizioni di salute migliorate, e che ne fosse dichiarata l'inabilitazione. Il Tribunale di Pesaro, rilevato che la B. era affetta da parziale incapacità di intendere e volere e aveva bisogno di un amministratore che provvedesse al compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, revocava l'interdizione, ne dichiarava l'inabilitazione e nominava curatore la sig.ra B.P. . Il gravame proposto dai sig.ri M. , B.A.R. e B.P.

, al fine di ottenere la revoca dell'inabilitazione e la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, è stato rigettato dalla Corte di appello di Ancona, con sentenza 9 agosto 2012. La corte ha ritenuto che, sebbene le condizioni di salute di B.A.R. fossero migliorate,

permaneva una parziale incapacità di intendere e volere che giustificava la decisione del tribunale di nominare un curatore per il compimento degli atti eccedenti la normale amministrazione quotidiana.

Avverso detta sentenza il sig. M. e le sig.re B.

propongono ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, notificato il 18 marzo 2013 alla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

La censura rivolta alla sentenza impugnata nell'unico motivo di ricorso (per violazione degli artt. 418 e 404 c.c. e contraddittorietà della motivazione) è di avere escluso l'opportunità di disporre l'amministrazione di sostegno, erroneamente ancorando la valutazione al grado di infermità della persona, anziché alla oggettiva idoneità dello strumento dell'amministrazione di sostegno. Com'è noto, l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza efficace e flessibile: infatti il suo ambito di applicazione si distingue dall'interdizione e dall'inabilitazione non già per il grado (diverso e meno intenso) di infermità o impossibilità di attendere agli interessi del soggetto, ma per la maggiore idoneità dello strumento a venire incontro alle esigenze della persona bisognosa, sacrificandone nella minore misura possibile la capacità di agire. Questa Corte ha precisato che appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (v. Cass. n. 22332/2011). La corte anconetana non si è limitata a valutare le condizioni psico-fisiche o il grado di infermità della sig.ra B.A.R. , che erano migliorate "solo grazie alle terapie farmacologiche e alle visite e controlli cui la stessa si sottopone" (essendo affetta da "psicosi paranoidea in attuale buon compenso"), ma ha ritenuto insussistenti i presupposti per la nomina dell'amministratore di sostegno sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze del caso concreto, tenendo conto che l'interessata era titolare di un consistente patrimonio mobiliare e immobiliare di difficile gestione, ricevuto grazie a un'eredità di cui non aveva saputo specificare la quota a lei spettante. È questa una valutazione di fatto adeguata ed immune da vizi logici di cui si chiede, in sostanza, una revisione non consentita in sede di legittimità.

Il ricorso è quindi inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2014